

RETE “PORTE APERTE”

PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA DEGLI ALUNNI STRANIERI NEOARRIVATI concordato e condiviso dalle SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO DELLA CITTÀ DI CUNEO a.s. 2012-2013

- **ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE
STATALE “MARIO DELPOZZO”**
- **ISTITUTO MAGISTRALE “EDMONDO DE
AMICIS”,**
- **ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE “F.
A. BONELLI”,**
- **ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
“ BIANCHI - VIRGINIO”,**
- **ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
“SEBASTIANO GRANDIS”,**
- **LICEO SCIENTIFICO “G. PEANO”,**
- **LICEO CLASSICO “S. PELLICO,**
- **ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
“VIRGINIO – DONADIO”.**

Le seguenti Scuole Secondarie di II grado, già firmatarie dell'Accordo di Rete "Porte aperte" (stipulato il 7/5/2012),

- l'ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "MARIO DELPOZZO", con sede in Cuneo, rappresentato dal Dirigente Scolastico;
- l'ISTITUTO MAGISTRALE "EDMONDO DE AMICIS", con sede in Cuneo, rappresentato dal Dirigente Scolastico;
- l'ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE "F. A. BONELLI", con sede in Cuneo, rappresentato dal Dirigente Scolastico;
- l'ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "BIANCHI - VIRGINIO", con sede in Cuneo, rappresentato dal Dirigente Scolastico;
- l'ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "SEBASTIANO GRANDIS", con sede in Cuneo, rappresentato dal Dirigente Scolastico;
- il LICEO SCIENTIFICO "G. PEANO", con sede in Cuneo, rappresentato dal Dirigente Scolastico;
- il LICEO CLASSICO "S. PELLICO", con sede in Cuneo, rappresentato dal Dirigente Scolastico;
- l'ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "VIRGINIO – DONADIO".

VISTI

- le linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri del MIUR (2006);
- le CC.MM. n. 2 del 8/1/2010 e n. 110 del 29/12/2011 "iscrizioni e indicazioni raccomandazioni per l' integrazione di alunni con cittadinanza non italiana";
- la legge n. 53 del 28/3/2003 per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni;
- la Legge n. 59 del 15/03/1997 sull' autonomia scolastica;
- l'O.M. n. 455/1997 che istituisce i CTP, definendoli luoghi di lettura dei bisogni, di progettazione, di concertazione, di attivazione governo delle iniziative di EDA;
- il Decreto Legislativo del 31/03/1998, n. 112 che conferisce funzioni e compiti in materia di EDA alle Regioni ed Enti Locali;
- il DPR n. 275/1999 (norme in materia di autonomia dell'Istituzione Scolastica);
- il D.M. n. 22 del 6 febbraio 2001 - linee guida per l'attuazione dell'accordo sancito dalla conferenza unificata il 2 marzo 2000, relativa alla riorganizzazione e al potenziamento dell'educazione permanente degli adulti;
- le modifiche al Titolo V della Costituzione;

- il D.M.P.I. del 25 ottobre 2007 – conferimento dell'autonomia ai Centri Provinciali per l'Istruzione per gli Adulti;
- D.L.G.S. 286/98 – “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”
- D.P.R. 394/99 - “Regolamento della disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”
- L. 189/02 - “Modifica alla normativa in materia di immigrazione e asilo”
- D.P.R. 334/04 – Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 394/99
- L. 53/03 – Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e sui livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale
- D.L.G.S. 76/05 – Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione a norma dell'art. 2, comma 1, lettera “c” della L. 53/03
- D.M. del 22/08/07 – regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione

STABILISCONO E CONVENGONO UN PROTOCOLLO DI COMPORTAMENTO FUNZIONALE ALL' ACCOGLIENZA DEI MINORI DI ORIGINE STRANIERA.

Il Protocollo d'accoglienza per gli alunni di origine straniera neo arrivati, dopo essere stato elaborato dai docenti in collaborazione con gli operatori del Centro Migranti, viene condiviso e accettato da tutti i soggetti della Rete e approvato dai Collegi dei docenti di ogni singola scuola; entra in vigore nell'a.s. 2012/13 e si intende tacitamente rinnovato negli anni a seguire.

Il documento contiene criteri, principi, indicazioni riguardanti l'iscrizione e l'inserimento degli alunni di origine straniera, definisce compiti e ruoli degli operatori scolastici, traccia le diverse possibili fasi dell'accoglienza e delle attività di facilitazione per l'apprendimento della lingua italiana. Il protocollo costituisce uno strumento di lavoro, che deve essere integrato e rivisto sulla base delle esperienze realizzate, e costituisce un punto di partenza comune per la progettazione degli interventi che ogni singolo docente deve attuare ai fini dell'integrazione. La sua adozione consente di attuare in modo operativo le indicazioni normative contenute nell'art. 45 del DPR 31/8/99 n.° 394 intitolato “Iscrizione scolastica” che attribuisce al Collegio dei Docenti numerosi compiti deliberativi e di proposta.

Il protocollo di accoglienza si propone di:

- Definire pratiche condivise all'interno delle scuole in tema di accoglienza di alunni di origine straniera

- Facilitare l'ingresso di studenti di altra nazionalità nel sistema scolastico e sociale
- Sostenere gli alunni neo arrivati nella fase di adattamento al nuovo contesto
- Creare un clima di accoglienza e di attenzione alle relazioni che prevenga e rimuova eventuali ostacoli alla piena integrazione
- Costruire un contesto favorevole all'incontro con le altre culture e con le storie di ogni alunno
- Promuovere la comunicazione e la collaborazione fra scuola e territorio sui temi dell'accoglienza e dell'educazione interculturale nell'ottica di un sistema formativo integrato
- Migliorare le competenze linguistiche degli allievi stranieri neo arrivati
- Promuovere approcci didattici interculturali
- Favorire le relazioni e la comunicazione con la famiglia immigrata
- Definire pratiche condivise dalle diverse componenti dell'istituto al fine di favorire l'inserimento e l'integrazione degli alunni provenienti da paesi diversi
- Diminuire la dispersione scolastica degli studenti in modo da permettere loro il conseguimento del diploma.

PROCEDURE DA SEGUIRE NELLE DIVERSE FASI DELL'ACCOGLIENZA

ISCRIZIONE

L'iscrizione rappresenta il primo passo di un percorso di accoglienza dell'alunno di origine straniera e della sua famiglia.

È utile indicare, fra il personale di segreteria, chi è incaricato del ricevimento delle iscrizioni degli alunni di origine straniera anche al fine di consentire un costante aggiornamento sulla normativa e di affinare progressivamente abilità comunicative e relazionali che aiutino l'interazione con i nuovi utenti.

Gli uffici di segreteria

- Ricevono le iscrizioni e chiedono i documenti necessari, anagrafici e scolastici:
 - autocertificazione riguardante i dati anagrafici
 - eventuali documenti sanitari attestanti le vaccinazioni fatte (tradotti in italiano)
 - certificato o autocertificazione attestante classe e scuola frequentata nel paese d'origine.

Anche in mancanza di documenti, il minore di origine straniera viene iscritto, poiché la posizione di irregolarità non influisce sull'esercizio di un diritto-dovere riconosciuto.

- Consegnano il materiale informativo plurilingue messo a disposizione dal Centro Migranti o dalla Cooperativa Emmanuele o scaricabile dal sito Respi sul funzionamento della scuola italiana.
- Danno alcune semplici informazioni sul funzionamento dell'istituto.
- Informano i genitori che l'inserimento effettivo nella classe avverrà, previa convocazione della Commissione di supporto e integrazione degli alunni stranieri, nel mese di settembre, prima dell'inizio delle lezioni
- **Avvisano tempestivamente dell'iscrizione il referente della Commissione di supporto e integrazione degli alunni di origine straniera.**
- Danno copia delle informazioni ottenute al referente della Commissione di supporto e integrazione degli alunni di origine straniera.
- Dopo aver contattato la referente dello sportello "Contatto scuola" del Centro Migranti per fissare un appuntamento, inviano la famiglia e l'alunno neo arrivato al Centro Migranti per la compilazione della scheda sociolinguistica.
- Tengono un apposito elenco degli alunni di origine straniera che aggiornano in base alle nuove iscrizioni e ai trasferimenti, unitamente ad altre informazioni utili.

PRIMA CONOSCENZA

Oltre agli aspetti amministrativi, occorre raccogliere una serie di informazioni di merito sull'alunno che consentano di adottare decisioni adeguate sia sulla classe in cui deve essere inserito, sia sui percorsi di facilitazione che dovrebbero essere attivati.

Come si articola la prima conoscenza:

- Si effettua tempestivamente un colloquio tra la famiglia e il referente della Commissione di supporto e integrazione degli alunni stranieri, se possibile e necessario, alla presenza del mediatore linguistico-culturale.
- Il Centro Migranti raccoglie una serie di informazioni sulla famiglia, sul paese d'origine e sul percorso scolastico pregresso utilizzando la scheda sociolinguistica allegata al protocollo che trasmetterà immediatamente via fax alla scuola.
- Si tiene con lo studente un colloquio, seguendo il modello allegato, per approfondirne la conoscenza possibilmente con l'aiuto del mediatore culturale.
- Si prende il tempo necessario per ponderare la scelta.

ASSEGNAZIONE ALLA CLASSE

Gli elementi raccolti durante le due precedenti fasi permettono di assumere decisioni in merito alla classe di inserimento. Occorre tenere presente che l'alunno di origine straniera vive già una situazione di disorientamento cognitivo e affettivo-relazionale che potrebbe essere negativamente accentuata da scelte che prevedono un suo passare attraverso diverse situazioni didattiche e relazionali non definitive.

Sulla base di quanto previsto dall'art. 45 del DPR 31/8/99 n.° 394: "... I minori stranieri soggetti all'obbligo scolastico vengono iscritti alla classe corrispondente all'età anagrafica, salvo che il Collegio dei Docenti deliberi l'iscrizione ad una classe diversa, tenendo conto:

- a. dell'ordinamento degli studi del paese di provenienza dell'alunno, che può determinare l'iscrizione ad una classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente a quella anagrafica;
- b. dell'accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell'alunno
- c. del corso di studi eventualmente seguito dall'alunno nel paese di provenienza
- d. del titolo di studio eventualmente posseduto dall'alunno..."

La Commissione di Supporto e Integrazione per gli Alunni di Origine Straniera può deliberare di privilegiare l'inserimento nella classe corrispondente all'età anagrafica, anche quando l'alunno, per ragioni dovute all'ordinamento scolastico del paese di provenienza, avrebbe diritto ad essere iscritto alla classe immediatamente precedente/successiva. L'inserimento in una classe di coetanei consente infatti al neo arrivato di instaurare rapporti più significativi, alla pari con i nuovi compagni e di contare su tempi di inserimento più distesi.

La varietà delle situazioni e delle biografie scolastiche mette comunque in evidenza la difficoltà di indicare con chiarezza i criteri di riferimento da seguire per l'assegnazione alla classe.

I principi di fondo si possono definire invece con estrema precisione:

- evitare il ritardo scolastico
- reperire tutte le opportunità e le risorse nella scuola e nell'extra-scuola per la riuscita scolastica e per l'integrazione degli alunni di origine straniera.

La Commissione di supporto e integrazione per gli alunni stranieri, in accordo con il Consiglio di classe, si riserva il diritto di valutare, a scadenza bimestrale, se l'assegnazione della classe è adeguata al ragazzo, in caso contrario si può decidere l'inserimento in una classe diversa (precedente o successiva).

Si privilegerà la classe in cui la **seconda lingua** corrisponda a quella conosciuta o parlata dal ragazzo neoiscritto. In questo caso il Consiglio di Classe e la Commissione di supporto e integrazione per gli alunni stranieri, sentito il Dirigente e

il parere della famiglia e dell'alunno stesso, possono esonerare, in maniera totale o parziale, l'alunno dalla frequenza delle lezioni della seconda lingua per consentirgli di partecipare ad attività didattiche finalizzate all'acquisizione della lingua italiana. Nel caso di un esonero totale l'alunno dovrà comunque sostenere periodicamente una prova di verifica precedentemente studiata o conosciuta (R.D. 4/5/1925, n. 653; R.D. 21/11/1929, n. 2049, art. 18).

Per gli alunni che si iscrivono durante il periodo estivo, l'inserimento effettivo nella classe avverrà, previa convocazione della Commissione di supporto e integrazione per gli alunni di origine straniera, prima dell'inizio delle lezioni.

In questa fase si indicano gli specifici compiti del Dirigente scolastico e del Referente della Commissione di supporto e integrazione degli alunni di origine straniera.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- viene informato dal referente della Commissione sulla nuova iscrizione
- valuta con la Commissione in quale classe inserire l'alunno di origine straniera
- ripartisce gli alunni nelle classi evitando la costituzione di sezioni con predominanza di alunni di origine straniera

IL REFERENTE DELLA COMMISSIONE DI SUPPORTO ED INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI

- Durante la settimana che intercorre tra l'iscrizione e l'inizio della frequenza, avvia le procedure per stabilire la classe in cui l'alunno deve essere iscritto
- Avvisa i componenti della Commissione e prende accordi per l'incontro con la famiglia
- Si accorda con gli insegnanti della commissione e fissa il colloquio con l'alunno per avviare le procedure di assegnazione alla classe
- Comunica alla Commissione le informazioni e la documentazione ricevute dal personale amministrativo
- Comunica al dirigente quanto emerso nel colloquio tra l'alunno e la Commissione

INSERIMENTO NELLA CLASSE

La decisione sull'assegnazione a una classe viene accompagnata dall'individuazione dei percorsi di facilitazione che potranno essere attuati sulla base delle risorse disponibili. Nel protocollo vengono indicate le tipologie d'intervento che la scuola

annualmente è in grado di attivare sia attingendo a risorse professionali ed economiche interne sia mediante accordi e convenzioni con enti locali, associazioni, altre scuole del territorio.

Un'accoglienza efficace potrebbe concretizzarsi nell'individuazione per ogni nuovo alunno di origine straniera di un ragazzo italiano o immigrato di vecchia data o nato in Italia da genitori di origine straniera che svolga la funzione di tutor, di compagno di viaggio specialmente nei primi tempi.

Nel Consiglio di Classe si individua la figura di un docente tutor (coordinatore o altro) che segua l'allievo nel percorso di apprendimento, che curi i rapporti con la famiglia e informi la Commissione di supporto e integrazione per gli alunni di origine straniera sull'andamento scolastico e sull'attuazione del Protocollo di Accoglienza e del Piano Educativo Personalizzato (P.E.P.).

Inserendo l'alunno di origine straniera nella classe si avrà anche cura di fornire ai docenti della medesima una raccolta di materiale di routine bilingue o nella sola lingua di origine per la comunicazione scuola-famiglia quali avvisi di sciopero, sospensione delle lezioni, pagamento dell'assicurazione, comunicazione di gite (vedi cd della Coop. Emmanuele "*Hic non sunt leones*").

RACCORDO CON I CONSIGLI DI CLASSE

All'inizio dell'anno scolastico, la Commissione fa pervenire al Consiglio di Classe informazioni sui nuovi alunni di origine straniera con le proposte di inserimento nei corsi di sostegno linguistico che si svolgeranno nel corso dell'anno.

Dopo le prime fasi di inserimento, i docenti del Consiglio di Classe rilevano i bisogni formativi dell'allievo e costruiscono un piano educativo personalizzato (P.E.P.), allegato al presente protocollo, individuando, all'interno del curriculum, gli obiettivi essenziali per ciascuna disciplina, per favorire il successo scolastico e sostenere la prosecuzione degli studi (gli obiettivi minimi per disciplina possono essere stabiliti in sede di dipartimento, così pure i materiali facilitati). Il P.E.P. dovrà essere consegnato alla famiglia dello studente.

In particolare:

- Ciascun docente dovrà selezionare i contenuti, individuando i nuclei tematici fondamentali e semplificati, al fine di permettere il raggiungimento almeno degli obiettivi minimi previsti dalla programmazione.
- Per gli studenti giunti da poco in Italia, gli obiettivi della programmazione di ciascuna disciplina dovranno riferirsi alla comprensione di semplici testi, sospendendo la richiesta di produzione scritta.

- Ciascun docente preparerà i materiali utili per agevolare lo studio della disciplina.
- Le tipologie di verifica dovranno essere individualizzate, corrispondenti al percorso previsto, e soprattutto di tipo orale, lasciando il tempo di apprendimento della lingua.
- Sarà garantita, nelle prime fasi di inserimento, la possibilità di frequentare lezioni di L2 al mattino.

VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI DI ORIGINE STRANIERA E PERCORSI INDIVIDUALIZZATI

Seguendo le recenti indicazioni delle Linee Guida del MIUR (marzo 2006) dobbiamo tener presente che sin dai tempi della legge 517/ 1977 la Scuola italiana ha inteso la valutazione non solo come funzione certificativa, ma anche come funzione formativa/regolativa in rapporto al POF dell'Istituzione scolastica e allo sviluppo della personalità dell'alunno.

In particolare, l'art. 45, comma 4, del D.P.R. n.394 del 31 agosto 1999 afferma che:

“Il Collegio dei Docenti definisce, in relazione al livello di competenza dei singoli alunni stranieri il necessario adattamento dei programmi di insegnamento; allo scopo possono essere adottati specifici interventi individualizzati o per gruppi di alunni per facilitare l'apprendimento della lingua italiana, utilizzando, ove possibile, le risorse professionali della scuola. Il consolidamento della conoscenza e della pratica della lingua italiana può essere realizzata altresì mediante l'attivazione di corsi intensivi di lingua italiana sulla base di specifici progetti, anche nell'ambito delle attività aggiuntive di insegnamento per l'arricchimento dell'offerta formativa”.

Il Consiglio di Classe, per poter valutare l'alunno straniero non alfabetizzato in lingua italiana, dovrà programmare interventi di educazione linguistica e percorsi disciplinari appropriati, elaborando un Piano Educativo Personalizzato, secondo le indicazioni contenute nel precedente punto (RACCORDO CON I CONSIGLI DI CLASSE).

Il lavoro svolto dall'alunno nei corsi di alfabetizzazione o di sostegno linguistico, che è oggetto di verifiche orali e scritte, deve essere considerato parte integrante della valutazione di Italiano/L2.

Ogni scelta effettuata dal Consiglio di Classe deve essere contenuta nel Piano Educativo Personalizzato.

Il Consiglio di Classe può prevedere la possibilità di espletare le verifiche disciplinari, per un certo periodo, nella lingua dell'alunno NAI.

In questo contesto, che privilegia la valutazione formativa rispetto a quella sommativa, si prendono in particolare considerazione:

- il percorso scolastico pregresso
- gli obiettivi possibili
- i risultati ottenuti nell'apprendimento dell'italiano L2
- i risultati ottenuti nei percorsi disciplinari programmati

- la motivazione
- la partecipazione
- l'impegno
- la progressione e le potenzialità d'apprendimento.

Alla fine del primo trimestre/quadrimestre, soprattutto se l'inserimento dell'alunno è prossimo alla stesura dei documenti di valutazione, il Consiglio di Classe, dopo aver preso in esame gli elementi sopra indicati, potrà esprimere una valutazione di questo tipo:

“La valutazione non viene espressa in quanto l'alunno si trova nella fase di alfabetizzazione in lingua italiana”.

Oppure:

“La valutazione espressa fa riferimento al P.E.P. (Piano Educativo Personalizzato), programmato per gli apprendimenti, in quanto l'alunno si trova nella fase di alfabetizzazione in lingua italiana”.

La valutazione dei corsi di Italiano dovrà concorrere a formulare o sostituire la definizione del voto di Italiano.

Per quanto riguarda la valutazione di fine anno scolastico, e in particolare per gli alunni del biennio, il Consiglio di Classe può ricorrere alla seconda formulazione, tenendo conto degli attuali orientamenti della linguistica e della pedagogia interculturale e facendo, inoltre, riferimento alle indicazioni espresse dal MIUR in *Linee Guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri* (Circ. min. n.24 del 01/03/2006), che sono orientate ad una valutazione più comprensiva e diluita in un arco di tempo più lungo, per rispettare i tempi di apprendimento/acquisizione della lingua italiana.

“... La lingua per comunicare può essere appresa in un arco di tempo che può oscillare da un mese a un anno, in relazione all'età, alla lingua d'origine, all'utilizzo in ambiente extrascolastico. Per apprendere la lingua dello studio, invece, possono essere necessari alcuni anni, considerato che si tratta di competenze specifiche.

E' necessaria, pertanto, una programmazione mirata sui bisogni reali e sul monitoraggio dei progressi di apprendimento nella lingua italiana, acquisita via via dall'alunno straniero...

Una volta superata questa fase (capacità di sviluppare la lingua per comunicare), va prestata particolare attenzione all'apprendimento della lingua per lo studio perché rappresenta il principale ostacolo per l'apprendimento delle varie discipline.

Cuneo, 20.09.2012

Autori del Protocollo

- ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE “MARIO DELPOZZO”:

Prof.ssa Daniela Degiovanni prof.ssa Elena Giuliano, prof. Stefano Girardi.

- ISTITUTO MAGISTRALE “EDMONDO DE AMICIS”:

prof.ssa Chiara Perlo, prof.ssa Claudia Bottini

- ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE “F. A. BONELLI”:

prof.ssa Nadia Benni, prof.ssa Maura Torello.

- ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “BIANCHI - VIRGINIO”:

Prof.ssa Laura Caniggia

- ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “SEBASTIANO GRANDIS”:

Prof. Gabriele Ricotta, prof. Franco Danzi

- ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “VIRGINIO – DONADIO”:

prof.ssa Michela Onofrio

- il CENTRO MIGRANTI :

dott.ssa Sara Marchisio

- la COOPERATIVA EMMANUELE-onlus:

dott. Ivan Biga, dott. Francesco Belgrano.

- l'ASS.NE ESSEOESSE.NET Onlus:

dott.ssa Elena Cometti

- AGENZIA FORMATIVA KALOI:

Fulvio Baralis